



COMUNE DI SCIDO

Provincia di Reggio Calabria

CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

ai sensi dell'Art.10, c.2, della legge 21.11.2000, n. 353

Servizio ambiente e protezione civile
Servizio Urbanistica
Arch: Antonino De Bruno

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Zampogna

Elaborato

RELAZIONE

Consulenza Specialistica

Arch: Angelo Chiaro

Aggiornamento Gennaio 2018

CATASTO COMUNALE DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

ai sensi dell'Art.10, c.2, della legge 21.11.2000, n. 353

PREFAZIONE

Ogni anno, soprattutto, nel periodo estivo vengono distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale enorme, a cui vanno aggiunti i costi per fronteggiare questo infido nemico che si nasconde in comportamenti superficiali o, peggio, intenzionali.

Una guerra di pochi che impegna risorse di tutti e mette a rischio la vita di chi questa guerra la combatte, ma anche del singolo cittadino.

Una delle cause "storiche" degli incendi è legata sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino al 2000 quando entra in vigore una più moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione, in altre parole non può essere utilizzata in modo diverso per quindici anni.

La Regione Calabria, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB.

Il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse da incendio, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla L.353/2000 art. 10; la legge recita che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente

all'incendio per almeno quindici anni; inoltre tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Su tali aree è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n° 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente; risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento.

Vincoli decennali

In tale zone è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è, altresì, vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "Catasto degli Incendi", le aree percorse dal fuoco *'congelandole'*.

È evidente che a fronte di una soluzione semplice spesso si accompagnano difficoltà oggettive.

Per realizzare il "Catasto degli Incendi", infatti, servono risorse, uomini e mezzi di cui gli enti locali non sempre dispongono.

A seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia centro-meridionale, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007), con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire del Corpo Forestale dello Stato che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati. Successivamente, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22/10/2007 ha dettato i termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi (come detto)

anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione. Va specificato che la 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è stato quello di predisporre la cartografia con la perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo secondo quanto indicato all'art. 10 della Legge 353/2000, utilizzando i dati forniti dal SIM (Sistema Informativo della Montagna), pertanto il periodo di riferimento considerato risulta essere dal 17.02.2002 al 18.09.2007.

Successivamente, saranno previsti aggiornamenti annuali al verificarsi di incendi su detti soprassuoli.

Sono quindi state elaborate delle tavole, su base catastale, nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, le aree il cui uso del suolo è di tipo bosco o di tipo pascolo oggetto di apposizione del vincolo.

A seguito delle sopra descritte elaborazioni si è proceduto infine all'estrazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, oggetto di apposizione dei vincoli, distinte per foglio. Pertanto, il "Catasto delle Aree percorse dal Fuoco" del Comune di Scido, oltre alla presente relazione tecnica, si compone della seguente documentazione:

- a) Tavola *"Inquadramento aree censite a scala comunale su Carta Tecnica Regionale"*, in scala 1:10.000 su base CTR, comprendente l'intero territorio comunale in cui sono evidenziate le aree percorse dal fuoco; l'individuazione è evidenziata dal colore della campitura che indicherà l'anno in cui è avvenuto;
- b) Tavola *"Inquadramento aree censite a scala comunale su Ortofoto 2012"*, in scala 1:10.000, sovrapposizione su ortofoto, comprendente l'intero territorio comunale in cui sono evidenziate le aree percorse dal fuoco; l'individuazione è evidenziata dal colore della campitura che indicherà l'anno in cui è avvenuto;
- c) Tavola *"Inquadramento aree censite a scala comunale su Catastale - I"*, in scala 1:5.000, sovrapposizione su Catastale, comprendente una porzione del territorio comunale in cui sono evidenziate le aree percorse dal fuoco; l'individuazione è evidenziata dal colore della campitura che indicherà l'anno in cui è avvenuto;
- d) Tavola *"Inquadramento aree censite a scala comunale su Catastale - II"*, in scala 1:5.000, sovrapposizione su Catastale, comprendente una porzione del territorio comunale in cui sono evidenziate le aree percorse dal fuoco; l'individuazione è evidenziata dal colore della campitura che indicherà l'anno in cui è avvenuto;

Scheda Incendi: una scheda, predisposta sulla base delle indicazioni esemplificative fornite dal C.F.S.(Corpo Forestale dello Stato) che si compone di una tabella contenente essenzialmente i dati identificativi dell'incendio.

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del Catasto Incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni.

ANALISI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'istituendo Catasto Incendi si riferisce agli incendi del periodo compreso fra 2002 ed il 2007, visto che i dati relativi agli anni successivi non sono stati forniti.

Il Tecnico
